

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA.

nella causa civile iscritta al n. 4701/2015 R.A.C.C.

TRA

Comune di Spoltore, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pagnanelli, come da procura in atti;

-APPELLANTE-

E

THE WAS:

Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 302/2015.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 3.3.2016, all'esito della discussione, l'appellante si riportava ai propri scritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette e si rimanda a quanto esposto, in fatto e in diritto nella sentenza appellata, dal Giudice di Pace di Pescara, con la quale veniva accolta l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. 2170A/2013/V elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Spoltore, per violazione dell'art. 142, comma 8, cds.

L'opposizione era fondata sulla presunta illegittimità del verbale per 1) assenza dell'operatore di polizia, 2) per la mancata segnalazione dell'autovelox, 3) per il cattivo stato manutentivo di quest'ultimo.

Il primo Giudice accoglieva l'opposizione, annullando il verbale sulla tesi per cui le postazioni mobili devono essere segnalate con segnali stradali temporanei ed essere espressamente indicate come tali nei verbali di accertamento (cfr. Corte Cass. ordinanza n. 5997 del 14.3.2014...).

Ora, l'appello appare fondato.

Sentenza n. 348/2016 pubbl. il 03/03/2016 RG n. 4701/2015

Innanzitutto, va rilevato che, nelle stessa sentenza impugnata, si dà atto dell'esistenza della segnalazione della postazione dell'autovelox, sicchè il relativo motivo di opposizione risulta essere infondato.

L'ulteriore argomentazione del GdiP circa la necessità che la segnalazione della postazione mobile avvenga con segnali stradali temporanei, oltre a non essere stata motivo di impugnazione del verbale, da parte dell'opponente, è inesatta così come inesatto appare il riferimento giurisprudenziale richiamato.

Invero, l'art. 1 del dm 15.8.2007, che ha dato attuazione al dl 117/2007, convertito nella l. 160/2007, precisa che *i segnali possono essere temporanei o permanenti*, senza alcuna altra distinzione relativa alla tipologia, mobile o fissa, della postazione di rilevamento della velocità.

Nella sentenza cennata, i Giudici di legittimità hanno ribadito questa norma, precisando che: "come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poichè, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa (laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox "devono essere installati con adeguato anticipo...", senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell'inerente attività di segnalazione)....Orbene, alla stregua di tali elementi, si evince che, proprio in dipendenza della evidenziata natura di requisito di legittimità - con riferimento all'attività di accertamento - del riferito obbligo in capo agli agenti verbalizzanti, sarebbe stato necessario, in funzione della conseguente legittimità della verbalizzazione delle inerenti operazioni, che gli accertatori avessero attestato, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell'art. 200 C.d.S. 1992, tale indispensabile modalità dell'accertamento e, quindi, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l'assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell'accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari".

Alla luce di queste considerazioni, e visto che l'appellato è rimasto contumace, va accolto l'appello, con rigetto dell'opposizione.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Sentenza n. 348/2016 pubbl. il 03/03/2016 RG n. 4701/2015

Inoltre, premesso che "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pugnata, deve provvedere a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi, anche se la tuizione sulle spese non sia stata investita da specifico motivo di appello, atteso che in base al incipio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. la riforma anche parziale della sentenza di primo grado termina la caducazione del capo della pronuncia, parzialmente riformata, che ha statuito sulle ese, con la conseguenza che deve rinnovare totalmente la regolamentazione di tali spese, alla regua dell'esito finale della lite (cfr. Cass. 16.5.2013, n. 11950), l'appellato è condannato alla fusione, in favore dell'Ente appellante, anche delle spese di primo grado, liquidate come in spositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello roposto dal Comune di Spoltore, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da
- condanna l'appellato al rimborso delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, in favore del Difensore dell'Ente anticipatario, liquidate, per il primo grado, in complessivi €. 300,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap, e, per il secondo grado, in complessivi €. 700,00 per compenso, €. 91,50 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Così deciso in Pescara, 3.3.2016.

Il Giudice

dott. Stefania Ursoleo